COMUNE DI PERTENGO

PROVINCIA DI VERCELLI

Regolamento per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i limiti, i criteri, e le modalità procedurali per il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni, esercenti o meno attività professionale continuativa, di comprovata esperienza (d'ora in avanti"incarichi").
2. Le presenti disposizioni trovano correlazione con quanto previsto dalle seguenti norme : articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ; articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 ; art. 3 comma 56 della legge 244/2007 ; art. 6del D.L. 112/2008.

Art. 2 - Ambito applicativo

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo.
2. Gli incarichi si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;

c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri, valutazioni ed espressione di giudizi ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

d) "incarico di collaborazione", l'incarico diverso dai precedenti, finalizzato a supportare l'attività degli ordinari uffici del Comune

4. Non possono essere affidatari di incarichi disciplinati dal presente regolamento i soggetti che si trovino nella condizione di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge o regolamento con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte del soggetto incaricato.

Art. 3 - Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

-agli incarichi conferiti ex art. 90 del TUEL (Uffici di supporto agli organi di direzione politica);
- agli incarichi professionali regolati dal D. Lgs. 36 /2023 e dal Regolamento Comunale per l'esecuzione dei procedimenti in economia, per i quali si applicano i procedimenti ivi previsti;
- agli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso in quanto già disciplinati da specifica normativa;
- agli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'amministrazione conferente, qualora manchino nell'ente figure corrispondenti (esempio medico del lavoro incaricato ex D.Lgs. 81/2008 , etc.);
- agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell''Amministrazione;
- agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza ed il patrocinio giudiziale;
- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione e ai membri di commissioni e organi istituzionali;

Art. 4 - Condizione per la stipula dei contratti

I contratti specificati all'art. 2 possono essere stipulati, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 5 - Limite di spesa

1.Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di cui all'art. 2 è fissato nel bilancio di previsione.
2.Sono ammesse variazioni al bilancio in presenza di esigenze sopravvenute.

Art. 6 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi possono essere conferiti dai responsabili dei servizi, per prestazioni rientranti nelle materie loro attribuite, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere in presenza dei seguenti presupposti di legittimità, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:

a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento al Comune e coerenza con le esigenze di funzionalità del Comune.
b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
c) acquisizione di certificazione attestante l'inesistenza all'interno dell'organizzazione del Comune, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, da accertare per mezzo di una reale e documentata ricognizione.
d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999, ovvero lauree specialistiche, ovvero altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi o definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale.
e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
f) conferimento dell'incarico nel rispetto delle procedure successivamente indicate.
2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 7 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile di Servizio, acquisita la certificazione di cui all'art. 6 comma 1 lettera c), procede alla individuazione dell'esperto cui conferire l'incarico professionali previa procedura comparativa, pubblicizzata con specifico avviso, nel quale sono evidenziati:
a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
c) la sua durata, il luogo e il compenso previsti;
d) i requisiti di ammissione, la documentazione da presentare per la partecipazione alla selezione ed ogni altra specificazione necessaria.
2. Gli avvisi sono pubblicati almeno all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e per la durata di almeno 15 giorni consecutivi, ma sono ammesse riduzioni della durata nei casi urgenti, debitamente illustrati.

Art. 8 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile del Servizio procede alla selezione degli esperti ai quali conferire gli incarichi tramite procedure di comparazione dei curricula, da valutare con riferimento ai criteri di competenza professionale emergenti dai titoli posseduti e dalle esperienze formative e lavorative, seguite, ove ritenuto necessario, da un eventuale colloquio.
2. Può essere utilizzato, integrato con quello precedente, il criterio del ribasso del compenso offerto rispetto a quello indicato dall'Ente nell'avviso.
3. L'Ente può inoltre conferire l'incarico tenendo conto anche delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, dedotte dalle modalità di svolgimento delle prestazioni illustrate dal candidato.
4. In ogni caso il Comune stabilisce i criteri di selezione in relazione alle peculiarità dell'incarico da conferire.
5. Fatto salvo il principio della comparazione l'Ente può definire altri od ulteriori criteri selettivi. Può inoltre attingere, per incarichi successivi, ad elenchi di candidati già positivamente selezionati.

Art. 9 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, il Comune può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative e con la dovuta motivazione, soltanto quando ricorra almeno una delle seguenti circostanze:
a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per il Comune, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento della procedura comparativa. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'Ente.
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni

pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
d) gli incarichi di importo inferiore a 3.000,00 euro (al netto dell'IVA e dei contributi), i quali possono essere affidati direttamente "*intuitu personae*", fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia; le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del Comune, e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti tra quelli del comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001(personale delle P.A.).
e) nel caso di procedura compartiva andata deserta od infruttuosa.

Art. 10 - Disciplinare di incarico
1. Il Responsabile del Servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso quale atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi del professionista.
2. Il contratto deve contenere inoltre, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, e il compenso.

Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
1. Il Responsabile del Servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. Verifica inoltre il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati da esso prodotti.
2.Trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 12 – Estinzione dell'incarico
1. Il contratto si estingue in primo luogo per scadenza del temine.
2. L'ente ed il collaboratore possono, rispettivamente, recedere dal contratto prima della scadenza del termine, con comunicazione scritta e motivata, con un preavviso di almeno quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa.
3. Il contratto è risolto dal Comune, prima del termine, nei seguenti casi :
 a. Per gravi e reiterate inadempienze contrattuali;
 b. Per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
 c. Per il sopraggiungere di cause che determinino in capo all'incaricato, l'incapacità a contrarre con la P.A.
4. Il contratto si considera comunque risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., nei casi in cui l'incaricato intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si venga a determinare un conflitto di interessi con il Comune.

Art. 13 – Proroga o rinnovo del contratto
1.Non è ammesso in nessun caso il rinnovo o la proroga del contratto.

Art. 14 – Ipotesi specifiche di inconferibilità e di incompatibilità
1. Il responsabile del servizio non può in nessun caso conferire incarichi esterni a soggetti che :
 a. Siano titolari, amministratori o dipendenti, con poteri di rappresentanza o di coordinamento, in società, enti o istituti che hanno rapporti di qualsiasi natura con il Comune;
 b. Siano consulenti legali, amministrativi o tecnici, e prestino opera con carattere di continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera a;
 c. Si siano resi colpevoli di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti da questa amministrazione comunale ;
 d. Siano cessati dal rapporto di lavoro con questa amministrazione comunale e non siano ancora decorsi due anni.
2. Versano altresì in condizione di incompatibilità rispetto agli incarichi disciplinati dal presente regolamento :
 a. Conviventi, parenti od affini sino al quarto grado, dei dipendenti comunali, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, del segretario comunale;
 b. Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o

comunque sottoposte al controllo od alla vigilanza da parte del Comune;

c. Dipendenti del Comune, delle proprie aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune, ancorchè collocati in aspettativa;
d. Tutti coloro i quali che si trovano in ipotesi individuate da specifiche normative di settore.

Art. 15 – Disposizioni di dettaglio in materia di conferimento degli incarichi

1. L'affidamento di incarichi in violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Nessun incarico può avere corso se non si è provveduto a :

a. impegnare la spesa;
b. stipulare il contratto;
c .pubblicare sul sito del Comune il nominativo e l'ammontare del relativo compenso.

3. I corrispettivi relativi alla prestazione professionale dovranno fare riferimento alle vigenti tariffe professionali o comunque, in difetto, ai correnti prezzi di mercato, con applicazione della riduzione dei minimi di tariffa nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge .

Art. 16 - Pubblicità degli incarichi

1. Ai sensi del l'art. 1 co. 127, L.662/1996 il Responsabili dei Servizi rendono note tutte le determine recanti gli incarichi conferiti mediante la loro pubblicazione sul sito internet del Comune.
2. Gli elenchi di dette determine, contenenti per ogni incarico i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso pattuito da erogare a compimento, sono trasmessi con cadenza semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Inoltre, in virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, L. 244/2007, i disciplinari di incarico relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito del Comune del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 17 - Controllo della Corte dei Conti

1. Le determinazioni di conferimento di incarichi di studio o di consulenza comportanti spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi a cura dei Responsabili di Servizio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1 co. 173, L. 266/2005.

Art. 18 - Invio

1. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.

Art. 19 - Norma finale

1. Il presente Regolamento costituisce appendice del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di questo Comune.
2. Dalla sua entrata in vigore viene abrogata qualsiasi disposizione regolamentare con esso incompatibile.